



COMUNE DI UTA

(Città Metropolitana di Cagliari)

Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2020

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Uta, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione tramite web nell'ottica di estendere la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in streaming delle riunioni del consiglio comunale.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e del diritto di accesso, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. La videoripresa e trasmissione *web* delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Segretario/Vice Segretario comunale, i dipendenti del Comune e i terzi autorizzati dal Presidente ad intervenire su argomenti all'ordine del giorno, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio comunale.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
5. In entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

Art. 4 Tutela dei dati particolari (ex sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (*ex sensibili*), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico.

Art. 5 Riprese *streaming* e archivio comunale

1. Le trasmissioni *streaming* delle sedute consiliari potranno essere svolte in diretta o in differita.
2. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile in un'apposita sezione del sito istituzionale.
3. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
4. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.

5. Dopo i 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione *on line*, le registrazioni verranno cancellate nel successivo anno.
6. La cancellazione avverrà su base delle annualità di riferimento.

Art. 6 Riprese in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o del Segretario/Vice Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale rientrano nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale.
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario/Vice Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario/Vice Segretario comunale.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di “*sede virtuale*”, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario/Vice Segretario comunale.
6. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
7. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune.
8. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio e al Segretario/Vice Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
9. Il Segretario/Vice Segretario comunale attesta la presenza dei componenti del Consiglio mediante appello nominale. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
10. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese da accertare tramite verifica oculare delle presenze.
11. Al termine della votazione il Presidente del Consiglio comunale dichiara l'esito.
12. La seduta si chiude con la dichiarazione del Presidente.
13. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario

comunale, o del suo vicario. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa dopo il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.

Art. 7 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.